

Polizza Incendio

Rischi Civili ed Agricoli

Allegato Condizioni Particolari

Allegato alla Polizza Incendio n. _____

Contraente

Agenzia di _____

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Sono operanti esclusivamente le seguenti Condizioni Particolari:

RICORSO TERZI/VALORE A NUOVO

Condizioni Particolari (da intendersi operanti solo se espressamente sopra richiamate)

Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del **massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **10% del massimale stesso**.

Sono esclusi dalla presente Condizione Particolare i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o difenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del dipendente dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente e/o affine se con loro convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Rischio Locativo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata e secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile a norma degli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile - per danni materiali e diretti ai locali da lui tenuti in locazione causati da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore

al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali stesse.

Valore a nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Attrezzature e arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,

le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di Sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, Attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 20-I) e 20-II) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'Assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati, Attrezzature e arredamento di reparti in stato di attività;
7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza.

Il presente allegato costituisce parte integrante della Polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

Fatto in

TAORMINA

IL CONTRAENTE

il giorno _____ mese _____ anno _____

QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO

Questionario N:

- Informativa anagrafica

A1 - Generalità del Dichiarante:

Cognome nome / Denominazione o Rag. Soc: **AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**

Residenza / Sede Indirizzo e n°: **C.DA LUMBI PARCHEGGIO LUMBI**

Città: **TAORMINA**

Prov: **ME**

CAP: **98039**

A2 - Le necessità assicurative sono per:

Fabbricato

A3 - Dati anagrafici del Cliente di polizza

1. Relazione tra il Cliente e il Dichiarante:

Il Cliente e' anche il Dichiarante

2. Il Contratto che il Cliente intende stipulare si rivolge a :

Persona giuridica

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita Iva:

Sede indirizzo e n° Città

Prov. ()

Altre sedi: **NO**

Data iscrizione Registro imprese Registro associazione o Albo professionale:

N° iscriz. registro imprese/assoc.albo prof.:

In quale settore opera la sua Azienda o studi?: **ALTRO**

- Informazioni sulle aspettative del cliente in relazione al contratto

1. Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la stipula del contratto?
Copertura Incendio
- 2 - Sono in corso coperture assicurative che già soddisfano i suddetti obiettivi?
non risponde

3 - Tipologia prestata

INCENDIO

- a) E' interessato ad una copertura assicurativa inerente il:
fabbricato per il rimborso di danni causati da incendio, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previsti?
SI
contenuto (macchinario, Merci) per il rimborso di danni causati da incendio, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previsti?
SI
- b) E' interessato ad una copertura assicurativa inerente il:
fabbricato per il rimborso di danni causati da "Eventi Speciali", con detrazione di scoperti e/o franchigia, se previste?
SI
In Particolare: **FUMO**
contenuto (macchinario, Merci) per il rimborso di danni causati da "Eventi Speciali", con detrazione di scoperti e/o franchigia, se previste?
SI
In Particolare: **FUMO**
- c) E' interessato ad una copertura assicurativa inerente il:
fabbricato per il rimborso di danni causati da "Eventi Catastrofici", con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?
NO
contenuto (macchinario, Merci) per il rimborso di danni causati da "Eventi Catastrofici", con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?
NON RISPONDE
- d) E' interessato ad una copertura assicurativa per il rimborso in caso di incendio dei danni indiretti, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?
NON RISPONDE
4. Qual è la disponibilità di spesa per l'acquisto del contratto?
Oltre Eur. 2.500,00
5. Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?
Annuale
6. Su quale orizzonte temporale intende orientarsi per tutelare l'area dei bisogni prescelta?
Fino a 1 anno con tacita proroga, se prevista

C - Informazioni sulla situazione finanziaria / assicurativa

1. Ha dei dipendenti e/o collaboratori?
SI
Numero dipendenti
Numero di prestatori di lavoro non dipendenti
2. Il Suo fatturato / introito annuo lordo in che fascia si colloca?
OLTRE EUR. 500.000
3. In che fascia colloca le retribuzioni / compensi annui lordi corrisposti ai dipendenti?
EUR. 0
ad altri collaboratori
DA EUR. 1 A EUR. 25.000
4. Qual è la tipologia dell'immobile che intende assicurare?
FABBRICATO (O SUA PARTE) DESTINATO AD USO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE/COMMERCIALE
5. Dov'è ubicato l'immobile?
Via / corso ecc.
Località
Provincia ()
6. E' proprietario dell'immobile?
SI
7. E' titolare di un mutuo relativamente al suddetto o ad altri immobili?
NO
8. Attualmente possiede altre polizze assicurative?
SI

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità consulenziali

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per valutare le Sue esigenze assicurative al fine di proporLe o consigliarLe contratti assicurativi ad esse adeguati.

In tal caso, ferma la sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato è strettamente necessario alla formulazione di proposte assicurative e qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà fornirLe quanto sopra.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi della Società del Gruppo UNIPOL (1), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla valutazione delle Sue esigenze assicurative e alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addebi alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2);

b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per obbligo di legge o, per le finalità sopra descritte, a società che prestano servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa, nonché, per le finalità di cui al punto 2, a Società del Gruppo UNIPOL (1).

Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in ogni momento e senz'onere, il consenso prestato per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o Ufficio Privacy (fax 011/6533613).

(1) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

(2) elenco disponibile sul sito www.unipol.it o presso l'Ufficio Privacy (fax 011-6533613)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In esito all'informativa ricevuta, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, acconsento ai sensi degli artt. 23 e 26 del Decreto al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati:

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010, acconsento al trattamento, da parte del Titolare, delle Società del Gruppo UNIPOL (1) o di Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi della Società del Gruppo UNIPOL (1), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms o altri strumenti elettronici. SI NO

(1) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Se si quali (es. Auto, Infortuni, Malattie, furto, ecc.) ?

copertura	compagnia

luogo, data e firma dell'intermediario

Preventivo N° _____

Polizza N° _____

firma dell'Assicuratore

Appendice/Allegato N° _____

ALLEGATO N. 7A


Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa:

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione RC auto e relative garanzie accessorie (e ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) fino ad un limite di mille euro per singola transazione e per i contratti degli altri rami danni fino ad un limite di settecentocinquanta euro annui per ciascuno contratto.

Data .

Firma 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NE PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPOR TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'osservanza dell'obbligo di consegna e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati del Soggetto che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome

Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste

Iscri. dal Agente

Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica

Tel.

Dati dell'Agente per il quale svolta l'attività

Iscri. dal

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet dell' IVASS

(www.ivass.it)

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso

a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;

b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

c) Con riguardo al contratto proposto:

- sono tenuti, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti dei rami vita per le seguenti compagnie di assicurazioni

- avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) l'attività di intermediazione e' garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all' IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

Il contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa

Data _____ Firma _____

LIVELLI PROVVISORIALI PERCEPITI DALL'AGENTE PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' NELL'OFFERTA DI CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO

Informativa resa ai sensi dell'art. 131 comma 2bis del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e dell'art. 9 Regolamento IVASS n. 23 del 9/5/2008

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio lordo, comprensivo di imposte e contributi comunque denominati.

Impresa	Tipologia Contratto	Provvigione(*)
	AUTOBUS E RELATIVI RIMORCHI	3%
	AUTOBUS E RELATIVI RIMORCHI	3%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 1 A 5	2%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 6 A 10	3%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 11 A 14	1%
	AUTOVETTURE CLASSE BM DA 15 A 18	3%
	AUTOVETTURE NON BM E RIMORCHI DI AUTOVETTURE	2%
	CICLOMOTORI, MOTOCICLI, MACCHINE OPERATRICI E AGRICOLE E RELATIVI RIMORCHI E NATANTI	3%
	NATANTI	3%
	VEICOLI TRASPORTO COSE E RELATIVI RIMORCHI	3%

(*) Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio lordo, comprensivo di imposte e contributi comunque denominati.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE *per* **L'IMPRESA**

POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI ED AGRICOLI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

NOTA INFORMATIVA (ed. 12/2010)
Prodotto Polizza Incendio Rischi Civili ed Agricoli

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Arredamento domestico

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

Atto di Terrorismo

Si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influen-

zare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Attrezzature e arredamento

Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campio-nari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio.

Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante.

Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infiammabili

- Gas combustibili;
- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Limite di Indennizzo/Massimale

Massimo importo indennizzabile dalla Società per uno più Sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di Assicurazione.

Merci

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imbal-

laggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed Infiammabili.

Partita

Raggruppamento di beni o tipologia di garanzia per il quale o la quale viene indicata, ai fini assicurativi, un'unica somma assicurata.

Polizza

Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, come corrispettivo dell'Assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. ***Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.***

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice.

Solaio

È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale.

AVVERTENZA: la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 "Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede la copertura contro i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, caduta di aeromobili, nonché contro alcuni danni conseguenti a tali eventi ed i guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio, secondo quanto indicato all'articolo 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si possono inoltre acquistare le coperture assicurative relative a:

- eventi socio-politici;
- eventi atmosferici;
- fumo;
- urto veicoli,

secondo quanto indicato agli articoli A, B, C, D delle Condizioni di Assicurazione dell'Allegato Condizioni Speciali, nonché le garanzie Ricorso terzi e Rischio Locativo, secondo quanto indicato nell'Allegato Condizioni Particolari.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione sia per le coperture sempre presenti sia per quelle acquistabili caso per caso (Condizioni Speciali e Condizioni Particolari).

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio e, in caso di frazionamento, delle rate dello stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'articolo 2 "Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia e frazionamento del Premio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle Condizioni di Assicurazione dell'Allegato Condizioni Speciali.

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, Indennizzo corrisposto Euro 300.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 5.000, Indennizzo corrisposto Euro 5.000.

Nel contratto può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'articolo 21 "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 4 "Aggravamento del Rischio" e 5 "Diminuzione del Rischio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo esemplificativo, costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione dell'attività svolta dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa in relazione alla gravità dei danni che possono essere patiti dai beni assicurati. Ad esempio, si dichiara in Polizza essere adibito il Fabbricato assicurato alla sola attività di uffici mentre in corso di contratto si viene ad aggiungere nello stesso un'attività di deposito commerciale.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo), quadrimestrali (con aumento del 2,5% sul Premio annuo), trimestrali (con aumento del 3% sul Premio annuo).

L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione percentuale dell'1% per ogni annualità a partire da 2 anni (art. 1899, 1° comma, del Codice Civile).

7. Rivalsa

AVVERTENZA: *Relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.*

8. Diritto di recesso:

AVVERTENZA: *In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 6 "Recesso in caso di Sinistro" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del Codice Civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applica sul Premio imponibile l'aliquota fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: *Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.*

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli articoli 16 "Obblighi in caso di Sinistro", 17 "Esagerazione dolosa del danno", 18 "Procedura per la valutazione del danno", 19 "Mandato dei periti", 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 22 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 24 "Pagamento dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio contenute all'interno delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società:

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Indirizzo:

Fax: (+39)

Email:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale